



REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con Decreto Presidenziale n. 172_28/12/2018

Modificato con Delibera Consiglio Provinciale n. 40_23/09/2019

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota non superiore al 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% verrà impiegato per le finalità previste dall'art. 113 comma 4 del Codice esclusivamente nel caso di finanziamenti propri dell'Ente, ovvero di finanziamenti da parte di soggetti terzi che assumano a proprio carico la copertura della quota. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto definitivo o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto o nella determinazione di approvazione della perizia.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - a) il personale al quale sono state formalmente affidate funzioni tecniche inerenti l'attività di programmazione della spesa per investimenti, ai sensi dell'art. 21 del Codice;
 - b) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice;
 - c) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di verifica preventiva del progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lettere c) e d), del Codice;
 - d) il personale al quale è stata affidata formalmente l'attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici (Ufficio gare e contratti della stazione appaltante) anche per conto di altri enti;
 - e) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 101 del Codice;
 - f) il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico ove necessario, ai sensi dell'art. 102 del Codice;

- g) il personale tecnico-amministrativo al quale formalmente è stato affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'Ente, in relazione alla propria organizzazione, individua tramite i propri dirigenti competenti, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare ed attestare, nel provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e evidenziata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori in amministrazione diretta;
 - c) i lavori, le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17 del D.Lgs. medesimo

Art. 7

Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg).

Art. 8

Rapporti con altri Enti

1. Nel caso di interventi non inseriti negli atti di programmazione della Provincia, subordinatamente alla sottoscrizione di specifici atti convenzionali con altri Enti, è riconosciuta la corresponsione dell'incentivo per lo svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento.
2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo le quote relative alle singole attività svolte dal personale provinciale dovranno essere liquidate con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento.
3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente provinciale territorialmente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento o, se esterno, del dirigente stesso.

CAPO II FONDO PER LAVORI

Art. 9

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23, comma 1 e seguenti del Codice per contratti di lavori. per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.
2. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

Art. 10

Graduazione del fondo incentivante

1. In conformità alla prescrizioni di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, la percentuale massima di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, è graduata in ragione dell'entità dei lavori, con riferimento all'importo a base di gara, come segue:

Fasce di importo	Percentuale
Da 40.000 € a 500.000,00 €	2 %
Da 500.001,00 € a 1.500.000,00 €	1,9%
Da 1.500.001,00 € a 3.000.000,00 €	1,8%
Da 3.000.001,00 € a 5.000.000,00 €	1,7%
Da 5.000.001,00 € a 10.000.000,00 €	1,5%
Da 10.000.001,00 a 15.000.000,00 €	1,3%
Da 15.000.001,00 a 25.000.000,00 €	1,2%

Art. 11

Disciplina delle varianti

1. La redazione di eventuali perizie di variante di cui all'art. 106 del Codice, non influisce sulla liquidazione degli incentivi, né in aumento, né in diminuzione. Nel caso in cui le opere o lavori, servizi, forniture non dovessero essere completati per effetto di intervenute risoluzioni del contratto, l'incentivo è calcolato sul minore importo delle opere o lavori, servizi, forniture effettivamente eseguiti.
2. Il presente articolo vale anche per le forniture e servizi di cui al capo III del presente regolamento.

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase del procedimento	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):	8%	redazione ed aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	4%
		preventivazione della spesa per investimenti	4%
Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice):	5%	attività di verifica dei progetti	3%
		validazione dei progetti	2%
Fase di affidamento	5%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, documentazione a corredo)	5%
Fase di esecuzione	62%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	4%
		direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori	53%
		assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario	5%
Responsabilità del procedimento.	20%	attività elencate all'art. 31 del Codice o previste dalle disposizioni di legge	20%
Totali			

2. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota pari al 7% della percentuale prevista per la direzione lavori.
3. Qualora le seguenti funzioni vengano svolte da soggetti esterni, la quota relativa verrà detratta dal fondo incentivante:
- coordinamento della sicurezza in fase esecutiva – 7%;
 - collaudo statico delle opere – 2,5%
 - supporto esterno nella fase di gestione della gara – 2,5%

CAPO III

FONDO PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Art. 13

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Si può procedere all'erogazione dell'incentivo solo qualora si renda indispensabile l'elaborazione di un progetto come definito dall'art. 23 comma 14 per contratti di servizi e forniture, comma 15 per contratti di servizi, del Codice.
2. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è alimentato solo nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee guida ANAC n. 3/2016 paragrafo 10.1 e successivi aggiornamenti. Nelle ipotesi previste dalle lettere b) c) d) e) del citato

paragrafo per i servizi e le forniture di importo inferiore a € 500.000,00 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di servizi/forniture previo confronto con il Segretario generale.

3. L'erogazione dell'incentivo riguarda esclusivamente le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti affidati mediante lo svolgimento di una procedura comparativa ai sensi di legge o regolamento.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. In conformità alla prescrizioni di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, la percentuale massima di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento, è graduata in ragione dell'entità dei servizi/forniture, con riferimento all'importo a base di gara, come segue:

Fasce di importo	Percentuale
Da 40.000 € a 1.000.000,00 €	1%
Da 1.000.000,00 € a 5.000.000,00 €	0,8%
Oltre 5.000.000,00 €	0,6%

Art. 15

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

4. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Fase del procedimento	Quota	Attività specifica	Percentuale
Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):	5%	redazione ed aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	5%
Fase di affidamento	30%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito, documentazione a corredo)	30%
Fase di esecuzione	55%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	7%
		direzione della esecuzione dei contratti pubblici	43%
		Verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione della fornitura/servizio	5%
Responsabilità del procedimento	10%	attività elencate all'art. 31 del Codice o previste dalle disposizioni di legge	10%

CAPO IV NORME COMUNI

Art. 16

Esclusioni del personale dalla ripartizione dell'incentivo.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni svolte dai dirigenti o da personale esterno incrementano la quota del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice.

Art. 17

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di contratti misti, le risorse da destinare al fondo di cui all'art. 1 comma 1 sono quantificate secondo i criteri di cui agli art.10 e 14 facendo riferimento agli importi indicati a base di gara distintamente per i lavori, i servizi e le forniture. In difetto di indicazione distinta, il contratto si qualifica secondo l'oggetto principale ai sensi dell'art. 28 del Codice dei contratti pubblici

Art. 18

Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	40%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	60%

Art. 20

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
 - della completezza della funzione svolta;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.
 3. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Presidente e al Segretario provinciale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 21

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 22

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 23

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile unico del Procedimento qualora non coincidente, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. Il riconoscimento dell'incentivo e la relativa liquidazione avviene al raggiungimento delle seguenti fasi:

Fase del procedimento	Maturazione del compenso	Quota percentuale	Maturazione del compenso	Quota percentuale
Programmazione degli interventi	Contratto di affidamento del lavoro/servizio/fornitura	100% della relativa quota	Approvazione del certificato di collaudo – di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture	0% della relativa quota
Verifica preventiva dei progetti		100% della relativa quota		0% della relativa quota
Fase di affidamento		100% della relativa quota		0% della relativa quota
Fase di esecuzione		0% della relativa quota		100% della relativa quota
Responsabilità del procedimento		30% della relativa quota		70% della relativa quota

Per le seguenti tipologie di appalti

- Lavori di importo a base di gara superiore ad € 1.000.000,00;
- Servizi/Forniture a base di gara superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice o comunque per contratti pluriennali

è prevista la liquidazione del compenso al raggiungimento della seguente ulteriore fase del procedimento:

Fase del procedimento	Maturazione del compenso	Quota percentuale
> 1 MIL Lavori: Fase di esecuzione	al raggiungimento di almeno il 50% dei lavori affidati	50% della relativa quota
> soglia comunitaria Servizi/Forniture: Fase di esecuzione	al raggiungimento di almeno il 50% del servizio/fornitura affidata	50% della relativa quota
Contratti pluriennali Servizi/Forniture: Fase di esecuzione	Cadenza annuale	% relativa all'annualità

3. Qualora l'Amministrazione non intenda più eseguire l'intervento o non intenda più procedere all'aggiudicazione del contratto, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale dipendente intervenuto per le attività effettivamente svolte e completate.
4. Nessun incentivo è riconosciuto qualora il progetto non venga approvato o finanziato per cause imputabili al personale tecnico incaricato delle attività di cui agli artt. precedenti.

Art. 24

Conclusioni di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per la programmazione della spesa con l'emanazione del relativo provvedimento;
 - b) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
 - c) per le procedure di bando, con il perfezionamento del contratto di affidamento;
 - d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
 - e) per la direzione dell'esecuzione, con l'emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni;
 - f) per il collaudo statico, con l'emissione del certificato;
 - g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.

Art. 25

Liquidazione – limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 26

Campo di applicazione e disciplina transitoria

4. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei Contratti (19.04.2016) fino al 31.12.2017, sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo fino alla concorrenza dell'importo costituito nel Fondo salario accessorio per l'anno 2017. La percentuale dell'incentivo per ogni intervento incluso in tale fattispecie, verrà pertanto ridotta

proporzionalmente sino al raggiungimento dell'importo massimo concordato. Resta inteso che, alla data del 31.12.2017, verranno inclusi gli interventi per cui sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva;

2. Per le attività svolte a decorrere dalla data del 01.01.2018 sarà possibile procedere alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo accantonamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni o della determinazione di approvazione della perizia.